

**NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-BT.REGISTRO UFFICIALE.12622.24-02-2025-I**

Da dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it
<dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it>

A athletesbox.asd@pec.it <athletesbox.asd@pec.it>

Data lunedì 24 febbraio 2025 - 16:15

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato il 24-02-2025 - 10:39 all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle entrate dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it con oggetto REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE ATHLETE'S BOX C.F. 90126990721 e' stato ricevuto da DIREZIONE PROVINCIALE DI BAT e protocollato in data 24-02-2025 sul registro: REGISTRO UFFICIALE con il numero 12622.

REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE
ATHLETE'S BOX C.F. 90126990721 SPETT.LE CITTADINO, SI COMUNICA
L'AVVENUTA REGISTRAZIONE AL NUMERO 108 SERIE 3 DEL 26 02 2025.
CORDIALMENTE. [ENTRATE|AGEDP-BT|REGISTRO UFFICIALE|14800|26-02-
2025|337863309|328713009]

Da dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it
<dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it>
A athletesbox.asd@pec.it <athletesbox.asd@pec.it>
Data mercoledì 26 febbraio 2025 - 09:24

Invio di documento protocollato

Oggetto: REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE ATHLETE'S BOX
C.F. 90126990721 SPETT.LE CITTADINO, SI COMUNICA L'AVVENUTA REGISTRAZIONE AL NUMERO
108 SERIE 3 DEL 26 02 2025. CORDIALMENTE.
Allegati: 2

"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei
dati personali e delle norme del Codice Penale a tutela della corrispondenza, le informazioni
contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la
diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente
messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva
comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Quallsivoglia utilizzo
non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle
relative conseguenze civili e penali".

UT BARLETTA.pdf
Segnatura.xml
InfoProtocollo.txt

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

N. 2

10 febbraio 2025

Il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 20.00, si è riunita, presso la sede di Via Plauto, ad Andria, l'Assemblea in seduta straordinaria degli associati dell' "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX", per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie;
2. Varie ed eventuali.

Alla riunione partecipa l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di:

- 1) Paolicelli Francesco,
- 2) Lotti Addolorata,
- 3) Ribatti Pasqualina.

Alla riunione partecipano i seguenti soci:

1. Addati Salvatore
2. Bartoli Michele
3. Bonadie Stefano
4. Celiberti Ivan
5. Civita Savio
6. Di Ruvo Luca
7. Lillo Vincenzo
8. Porta Loide.
9. Capuzzolo Nicola
10. De Fato Giovanni
11. Elia Enrico
12. Fortunato Giuseppe
13. Musti Francesco
14. Palumbo Francesco
15. Vernice Michele.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione Sig. Francesco Paolicelli mentre le funzioni di Segretario sono assolve dalla Sig.ra Pasqualina Ribatti.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, proclama la stessa valida e atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'o.d.g. il Presidente rileva che si sono rese necessarie delle modifiche ad alcuni articoli dello Statuto associativo in aderenza alla normativa sugli Enti del Terzo Settore. Si osserva che lo Statuto che si va a modificare è quello approvato in sede costitutiva in data 6 maggio 2024. Altresì, si evidenzia che la presente seduta assembleare è in sede straordinaria, a norma dell'art. 12 dello Statuto associativo e che è presente, oltre all'intero Consiglio Direttivo, la totalità dei soci iscritti all'Associazione. Ciò premesso, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sulle modifiche statutarie degli artt. 9, solo comma 8, 13 e 29 dello Statuto associativo attualmente in vigore.

In riferimento all'art. 9, dopo aver attentamente letto il testo attualmente in vigore, il Presidente, all'unanimità con il Consiglio Direttivo, propone all'Assemblea di modificare il testo del solo comma 8 come segue:

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

.....omissis.....

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

N. 2

10 febbraio 2025

8. *L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.*

....omissis....

L'Assemblea dei soci, esaminata minuziosamente la proposta del Consiglio Direttivo, approva all'unanimità il nuovo comma 8 dell'art. 9 dello Statuto così come esposto dal Presidente.

In riferimento all'art. 13, dopo aver attentamente letto il testo attualmente in vigore, il Presidente, all'unanimità con il Consiglio Direttivo, propone all'Assemblea di modificare il testo come segue:

Articolo 13 - Validità assembleare

1. *L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.*

2. *L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

3. *Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

4. *Per deliberare le modifiche Statutarie è sempre richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati.*

5. *Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è sempre richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.*

L'Assemblea dei soci, esaminata minuziosamente la proposta del Consiglio Direttivo, approva all'unanimità il nuovo art. 13 dello Statuto così come esposto dal Presidente.

In riferimento all'art. 29, dopo aver attentamente letto il testo attualmente in vigore, il Presidente, all'unanimità con il Consiglio Direttivo, propone all'Assemblea di modificare il testo come segue:

Articolo 29 - Scioglimento

1. *Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.*

2. *Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.*

3. *In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo, previo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS competente, è devoluto ad un'altra associazione di promozione sociale con qualifica di Ente del terzo settore iscritta al Runts competente avente fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, salva diversa destinazione prevista alla legge.*

L'Assemblea dei soci, esaminata minuziosamente la proposta del Consiglio Direttivo, approva all'unanimità il nuovo art. 29 dello Statuto così come esposto dal Presidente.

Pertanto, a seguito delle sopradette modifiche, lo Statuto associativo nella nuova formulazione viene allegato al presente verbale. L'Assemblea all'unanimità approva lo Statuto come rettificato e dà incarico al Presidente di provvedere alle relative modifiche presso l'Agenzia delle Entrate.

Non emergendo altri argomenti di discussione e nessun'altro chiedendo la parola, viene redatto il presente verbale, di cui viene data lettura e che viene sottoscritto da tutti i presenti.

L'Assemblea chiude i lavori alle ore 23.00

Andria, 10 febbraio 2025

Il Presidente

Poolicelli Francesco

Il Segretario Verbalizzante

Ribotti Pasqualine

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

Allegato "a"

**Statuto adeguato al D.Lgs. 36/2021
"Associazione sportiva dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit**

ATHLETE'S BOX"

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., dal primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX", in breve "A.S.D.-A.P.S. ATHLETE'S BOX" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021, con sede legale in Andria (BT), via Santa Maria dei Miracoli n. 176/b.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto; potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
4. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS ed in costanza della stessa.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente, oltre ad ogni altra informazione utile ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale (eventuale)

1. I colori sociali sono nero e azzurro.
L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno raffigurante tre rombi equilateri che si intersecano, due neri agli estremi e uno bianco centrato con la scritta nei

Policell Ferraro Abberta Jotti Ribetti Porquoline pag. 1

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

bordi "box", con sottostante la scritta della denominazione dell'Associazione "ATHLETE'S.

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale, sportivo e ricreativo con lo scopo di:

- a. sviluppare e diffondere le attività sportive dilettantistiche connesse agli sport e discipline sportive previsti e riconosciuti dal CONI, dal Dipartimento dello Sport e dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- b. promuovere lo svolgimento di attività che apportino crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- c. promuovere la diffusione dell'attività sportiva per tutti per il benessere psico-fisico, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente e le istituzioni educative sociali e sanitarie;
- d. promuovere la conoscenza e l'esercizio delle discipline sportive praticate;
- e. promuovere e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- f. promuovere iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili, di persone con disagio sociale e persone appartenenti ad altre categorie fragili per agevolarne l'inserimento nella società;
- g. promuovere il rispetto del principio di pari opportunità per garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne;
- h. promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare il paesaggio e la salute dell'ambiente, favorendone la conoscenza e la tutela.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. In particolare, l'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D. Lgs. 36/2021, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica: nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Pesistica e/o Pesistica Paralimpica e/o della Distensione su Panca e/o della Cultura Fisica (per come disciplinata e riconosciuta dal CONI con propria delibera 1568 del 14.02.2017) ed eventuali modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive della Federazione Italiana Pesistica (FIPE), e, più in generale, delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio,

Luigi Fumero

AddeBto FDS

R. B. M. pag. 2
P. B. M. P. B. M.

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta, che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino per

Policelli Francesco Alessandro Ribetti Pasquale pag. 3

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

realizzare le attività di interesse generale, dotate di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irreprendibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.9.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
6. I soci sono tenuti a mantenere una irrepreensibile condotta ai fini sportivi, che deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

- 1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
- 2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
- 3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
- 4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
- 5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- 6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

**TITOLO III
Degli organi associativi**

Articolo 8 - Organi sociali

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) l'Organo di controllo, il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituiti.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

collielli Francesco Roberto Colli Roberto Longobardi

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

Paladini Francesco Abbate foto Libatti Popolano

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- i) delibera sull'acquisto o la cessione delle proprietà immobiliari dell'Associazione;
- j) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare le modifiche Statutarie è sempre richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è sempre richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 - Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

Polici Fomau

Abbate Pota

libotti Paquolima

Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei quali gli intervenienti possono affluire.
4. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e/o dal CIP.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Paladini Francesco

Alberto Pini

Ribatti Pasquale

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017 e le disposizioni dell'art. 8 comma 3 lett. a) e dell'art. 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 17 - Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce:
 - su iniziativa del Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed ogni volta che lo ritenga necessario in via straordinaria;

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

- su richiesta della maggioranza dei consiglieri in via straordinaria, che presentano gli argomenti di discussione al presidente, il quale effettuerà la convocazione alla prima data utile.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Articolo 18 - Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 - Organo di controllo

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

1. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, anche in via facoltativa in assenza delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, e i suoi componenti devono essere individuati tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Quando si dovessero presentare le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria. Resta in carica 3 anni e può essere monocratico oppure collegiale. Nel secondo caso è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti.
2. Svolge tutti i compiti previsti dall'art. 30 cc. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore; in particolare, controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
1. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
2. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
3. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..
7. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1. del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea ordinaria procede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale funzione potrà essere svolta dall'organo di controllo purché tutti i componenti siano iscritti presso il registro dei revisori.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il bilancio di esercizio

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria e deve rispettare quanto indicato dall'art. 13 commi 1, 2 e 3 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 1.

Patrici Franceschi

Abbate Luigi

Ribelli

Posquoline

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Il patrimonio, le risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- a) quote associative e contributi degli associati determinati dal consiglio direttivo;
- b) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale;
- c) eredità, donazioni e lasciti;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) rendite patrimoniali;
- h) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- i) proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- j) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. Il patrimonio, così composto, e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

1. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati, che sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore

Palicelli Francesco

Adalberto Jotti

Liberti Pasquale

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni sportive o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa.

5. Tutti i rapporti di lavoro sportivo sono quelli previsti dal Dlgs n. 36/2021 e dalle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di attività sportiva dilettantistica.

6. Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

7.

8. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

**TITOLO VI
Disposizioni finali**

Articolo 27 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che mediante la procedura di tesseramento aderiscono agli Organismi Sportivi (FSN, DSA, EPS) a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a. atleti;
- b. dirigenti sociali e soci;
- c. giudici/arbitri;
- d. dirigenti;
- e. tecnici, istruttori;
- f. altre qualifiche previste dai suddetti Organismi;
- g. altri tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è Affiliata.

Poddaelli Francesco

Addolorato Alex

Ribetti Pasquale

**Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Pesistica e Crossfit ATHLETE'S BOX**

2. L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi, deve garantire ai soci ed ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.
3. I tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture in uso all'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 - Le sezioni - trasformazione - Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo, previo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS competente, è devoluto ad un'altra associazione di promozione sociale con qualifica di Ente del terzo settore iscritta al Runts competente avente fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, salva diversa destinazione prevista alla legge.

Articolo 30 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono il Codice del Terzo Settore, e, in subordine, in quanto compatibili, le norme del codice civile, del D.Lgs n. 36/2021 e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Poliochi Fioneri

Abbiate Jetti

Ribatti Pasqueline